



## INFORMATIVA IMU 2017

In Comune di Montefiore Conca, con delibera del consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2015 ha stabilito le aliquote IMU da applicare nel territorio comunale. Per effetto della Legge 27.12.2006, n. 296, dette aliquote, così come sotto riepilogate e già applicate per l'anno 2016, sono confermate anche per l'anno 2017:

IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	ESENTE (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali si applica l'aliquota del 0,55%)
TERRENI AGRICOLI	ESENTI – Art. 1, comma 13, L. 208/2015.
IMMOBILI ADIBITI AD UNITA' ABITATIVE DIVERSE DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	1,06%
TUTTI GLI IMMOBILI CHE NON RIENTRANO NELLE PRECEDENTI TIPOLOGIE.	1,00%

**TERRENI AGRICOLI:** Con la legge 208/2015 di Stabilità 2016 è cambiata l'esenzione IMU per i terreni agricoli. La Manovra ha disposto che a partire dal 1° gennaio 2016, per vedere se il comune è esente dall'IMU, occorre far riferimento al vecchio elenco comuni montani MEF contenuto nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Pertanto, essendo il comune di Montefiore Conca inserito per la sua totalità in detta circolare, i terreni agricoli, a far data dal 01.01.2016, sono esenti dal pagamento dell'IMU.

**COMODATO D'USO:** A partire dal 2016 è prevista una riduzione al 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito (esclusi quelli in categoria A1, A8 e A9) a parenti di primo grado (genitori/figli) che la utilizzino come abitazione principale e con contratto registrato oltre che nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che il comodante possieda un solo immobile (in Italia); oppure, oltre a quello che viene concesso in comodato, possieda un altro immobile ad uso abitativo, adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il possesso di (altro) immobile definito come rurale ad uso strumentale sebbene abitativo non preclude l'accesso all'agevolazione;
- che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodato sussista tra parenti in linea retta entro il primo grado ovvero genitori e figli;
- che l'immobile concesso in comodato venga utilizzato dal comodatario come propria abitazione principale;
- laddove oltre alla casa che viene concessa in comodato, il comodante possieda altro immobile, lo stesso sia l'abitazione principale del comodante e deve trovarsi nello stesso Comune in cui si trova la casa data in comodato ai familiari;
- Il comodato sia registrato. Si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per l'immobile principale alle pertinenze dell'abitazione principale, che si intendono

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

Ai fini dell'applicazione del beneficio, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita dichiarazione IMU, mediante il modello ministeriale, entro il 30 giugno dell'anno successivo.